



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0011107

Roma, 31 luglio 2009

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo n. 456
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratti di associazione in partecipazione e obbligo di effettuazione della comunicazione in caso di proroga del contratto.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato un'istanza di interpello per chiedere di conoscere se, nel caso di proroga dei contratti di associazione in partecipazione stipulati prima del 31/12/2006 con la clausola di durata annuale e proroga tacita di anno in anno, sia necessario comunicare al Servizio competente le eventuali proroghe successive.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro e della Direzione generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione, si espone quanto segue.

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.). Sotto il profilo della durata contrattuale, la vigente disciplina in materia non fornisce alcuna specifica indicazione lasciando, conseguentemente, all'autonomia delle parti l'eventuale previsione di un termine finale.

Per quanto riguarda gli obblighi relativi alle comunicazioni di assunzione si fa presente che i commi da 1180 a 1185, dell'art. 1, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una serie di rilevanti modifiche ed integrazioni alla previgente disciplina. Con specifico riguardo all'istituto contrattuale in esame, difatti, le novità prevedono:

- l'estensione dell'obbligo di comunicazione al Servizio competente per l'instaurazione del rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 9 *bis*, comma 2, D.L. n. 510/1996 conv. da L. n. 608/1996);

- l'ampliamento del suddetto obbligo di comunicazione a tutti i principali eventi modificativi che possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro, fra cui la comunicazione di proroga del rapporto (art. 4 *bis*, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000).

Il concetto di “proroga” che fa scattare l’obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria è stato, peraltro, puntualmente definito nella nota prot. n. 8371 del 21/12/2007 di questo Dicastero nella quale si chiarisce che “*si ha proroga in tutti i casi di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e di tirocinio o altra esperienza assimilata che si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto medesimo*”.

Dalla data di entrata in vigore delle suddette novità normative, pertanto, l’eventuale proroga di un contratto di associazione in partecipazione a tempo determinato con apporto di lavoro da parte dell’associato, dovrà essere necessariamente comunicata dall’associante al Servizio competente (attualmente per via telematica) entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine originariamente fissato. Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo comunicativo *de quo* non riveste alcun rilievo sostanziale il fatto che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2007, così come non è scriminante la circostanza che la proroga del termine avvenga in maniera espressa oppure tacita. Difatti l’elemento oggettivo, di per se sufficiente a far scattare tale obbligo, è rappresentato dal verificarsi dell’evento (nella fattispecie la proroga del termine originariamente fissato) in un periodo temporalmente successivo alla data di entrata in vigore dell’obbligo stesso, in ossequio al noto principio del *tempus regit actum*.

Sotto il profilo della sanzionabilità dell’obbligo in questione si ribadisce quanto indicato nella nota dello scrivente Ministero prot. n. 440 del 4 gennaio 2007 ovvero che sono punibili soltanto le condotte connesse all’omesso o al ritardato invio della comunicazione di proroga intervenute successivamente all’11 gennaio 2008, data in cui è entrato in vigore il D.M. 30/10/2007 che ha definito il modello “Unificato Lav” col quale procedere all’invio della comunicazione stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

VL